

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

Famiglie Storiche d'Italia

Istituto Araldico Genealogico Italiano

**Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie**




**DEDICATO ALLA SOPRAVVIVENTE "SOVRANITÀ AFFIEVOLITA"
NELLA REAL CASA DI BORBONE DELLE DUE SICILIE**

ANNO XXIV

**GENNAIO-FEBBRAIO 2017
MILANO**

NUMERO 136

INDICE

	<i>pagina</i>		<i>pagina</i>
LETTERE AL DIRETTORE E COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE.	2		STORIA
	EDITORIALE	ENZO CAPASSO TORRE	Una proposta tra ricordi e disavventure di un veterano senza rancore. 61
La sopravvivenza di una “sovranità” ad oltre 150 anni dalla sua fine: i Borbone delle Due Sicilie...	3	ALBERTO LEMBO	La Casa di Borbone Due Sicilie dall’ “ <i>Atto di Cannes</i> ” ad oggi. 65
	ORDINI CAVALLERESCHI	ALFONSO MARINI DETTINA	Successione di S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans come Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 105
GIUSEPPE BALBONI ACQUA	L’Ordine Costantiniano nel Terzo Millennio. 11	AMADEO-MARTÍN REY Y CABIESES	Puntualizaciones necesarias sobre la Real Casa de las Dos Sicilias y sobre el Gran Maestrazgo de La Sagrada Y Militar Orden Constantiniiana de San Jorge. 119
GUY STAIR SAINTY	The independence of the Constantinian Order from any other dignity. 21		



LA SOPRAVVIVENZA DI UNA “SOVRANITÀ” AD OLTRE 150 ANNI DALLA SUA FINE: I BORBONE DELLE DUE SICILIE

Questo numero di NOBILTÀ è interamente dedicato ai Borboni delle Due Sicilie e a quanto rimane della loro “*sovranità affievolita*” riferita ad un regno che terminò con il Regio Decreto 17 dicembre 1860 n. 4498 (annessione al regno d’Italia a seguito dei plebisciti), ma che nella realtà finì invece con la resa di Civitella del Tronto il 12 marzo 1861, nel momento in cui fu ammainata la bandiera delle Due Sicilie.

Gli autori degli studi qui pubblicati, che sono sostenitori dei 2¹ rami che rivendicano il titolo di *Capo della Real Casa delle Due Sicilie*, vengono considerati i maggiori studiosi contemporanei di questa vicenda, e nei loro articoli espongono una versione dei fatti giustificata dalla propria visione che sostiene l’una o l’altra parte. Mi dispiace tuttavia rilevare che già da decenni non si leggono studi approfonditi sulla materia che siano veramente nuovi, né si sviscerano fatti importanti per una obiettiva comprensione di una vicenda che a mio giudizio - perché ovviamente manca il regno delle Due Sicilie, sono cambiati i tempi dalla caduta del trono e non esiste un’ autorità superiore in grado di risolvere la *querelle* - gli interessati all’argomento hanno diritto di interpretare come meglio credono.

Lo studioso invece dovrebbe avere una visione realmente “*supra partes*” di questa diatriba, le cui giustificazioni finora apportate da sole non convincono; da parte mia ho promesso nel momento di assunzione della presidenza² dell’ICOC

¹ È la prima volta che sono pubblicati insieme gli studi di sostenitori appartenenti ai 2 rami della disputa.

² Pier Felice degli Uberti è presidente dal 1999 dell’International Commission for Orders of Chivalry - ICOC, dal 2014 della Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique - CIGH, dal 2002 dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI ecc. Dal 1985 è cavaliere gran

di valutare **sempre** tutti i fatti con obiettività senza lasciarmi trascinare dal sentimento, e questa mia posizione non è gradita o condivisa dai cortigiani. Queste mie poche righe offrono solo degli spunti che mi impegno ad approfondire in altra sede, anche perché avendo ricevuto le confidenze dei protagonisti che videro lo svolgersi delle vicende che avviarono la più famosa disputa dinastica del XX secolo ritengo sia giusto farle conoscere a tutti. L'esistenza di 2 Capi della Casa di Borbone Due Sicilie nasce quando in vista del matrimonio con l'infanta di Spagna donna María de las Mercedes, possibile erede della corona, il principe don Carlo Tancredi³, figlio del conte di Caserta, in ossequio alle leggi dinastiche ed alle prassi del regno delle Due Sicilie, rinunciò ai propri diritti di successione all'inesistente trono il 14 dicembre 1900 firmando il cosiddetto *Atto di Cannes*⁴; da quel momento l'infante don Carlo Tancredi si considerò solo membro della Real Casa di Spagna, non usò più l'Insigne Ordine di San Gennaro, né divenne come i fratelli bali cavaliere di gran croce di giustizia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Se si escludono l'articolo de L'Osservatore Romano del 1934 dove il marchese Gaetano de Felice, segretario della Real Casa delle Due Sicilie, commemorando la morte del conte di Caserta, afferma che dopo il duca di Calabria sarebbe stato erede il principe don Carlos (1908-1936), figlio del secondo matrimonio dell'infante Carlo Tancredi, e le Sante Messe celebrate a Roma dall'Ordine Costantiniano per la morte (1949) dell'infante Carlo Tancredi, la stampa non accenna ad una possibile successione a favore dell'infante don Alfonso, che nel 1955 scrive allo zio Ferdinando Pio, duca di Calabria, facendo presente che si riteneva pronto alla successione dei diritti che gli venivano dai Borbone Due

croce di giustizia del Sacro Militare Ordine Costantiniano (S.A.R. il principe don Pedro, duca di Calabria).

³ Il 7 febbraio 1901 divenne infante di Spagna.

⁴ Che si basava sulla prammatica di Carlo III del 6 di ottobre 1759 che stabiliva la successione dinastica su quattro punti fondamentali: 1) ai discendenti maschi di Ferdinando (Ferdinando I Re del regno delle Due Sicilie); 2) in mancanza di discendenti maschi di Ferdinando, la successione deve passare attraverso ognuno degli altri figli ultrogeniti di Carlo di Borbone, secondo la linea (ovvero i principi Gabriele, la cui discendenza è esclusa dalla Real Casa, Antonio e Francesco Saverio, che però non ebbero discendenti); 3) mancando gli eredi maschi la successione deve passare all'erede femmina più vicina all'ultimo re (o suo erede); 4) nel caso in cui mancasse anche l'erede femminile, la successione deve passare agli eredi dei fratelli di Carlo di Borbone, padre di Ferdinando, ovvero ai discendenti dell'Infante don Filippo, duca di Parma o, mancando questi, ai discendenti dell'infante don Luigi Antonio (1727-1785) (discendenza estinta). *Vi era la condizione che se il re di Spagna o il principe delle Asturie, suo erede diretto alla corona di Spagna, avesse ereditato la sovranità italiana, doveva immediatamente rinunciarvi in favore del prossimo principe in linea di successione.*

Sicilie; ma don Ferdinando Pio, sostenendo il fratello, il principe don Ranieri⁵ (1883-1973), gli ricordava l'Atto di Cannes firmato dal padre.

Il 7 gennaio 1960 morì a Lindau don Ferdinando Pio, ed un mese esatto dopo la morte contestando la validità dell'Atto di Cannes⁶, l'infante don Alfonso assumeva il titolo di Capo della Real Casa delle Due Sicilie, con i titoli di duca di Calabria e conte di Caserta, informando le Corti e le dinastie fuori dal trono. Analogamente fece il principe don Ranieri, dicendosi Capo della Casa delle Due Sicilie, ed assumendo - su una interpretazione del testamento del re Francesco II - il titolo di duca di Castro; così da quel momento esistono 2 Capi della Casa Reale delle Due Sicilie; entrambi hanno i loro sostenitori ed i "riconoscimenti" si alternano a favore dell'uno o dell'altro ramo sulla base del livello di frequentazione od amicizia dei vari rami dei Borbone: se al tempo dell'infante don Alfonso, duca di Calabria questi godeva del riconoscimento di quasi tutti i rami dei Borbone⁷, tutti i principi membri della Real Casa delle Due Sicilie riconoscevano invece il principe don Ranieri, duca di Castro.

⁵ Nonno dei figli del principe don Alfonso, conte di Caserta e della principessa donna Maria Antonietta di Borbone delle Due Sicilie (quinto dei maschi). Se viene ritenuta valida la rinuncia dell'infante Carlo Tancredi, stante il matrimonio morganatico del principe don Gabriele, Ranieri avrebbe avuto i maggiori diritti per succedere al fratello Ferdinando Pio.

⁶ Alfonso rivendicava per sé i diritti secondo l'assunto della Prammatica Sanzione che afferma "... dovrà succedere il primogenito maschio di maschio della linea prossima all'ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fratello od in maggior distanza, purchè sia primogenito nella sua linea, entrando in conflitto con lo zio Ranieri il quale rivendicava per sé i diritti in base all'accordo sottoscritto, dove comunque si rimandava alla Prammatica Sanzione di Carlo III. Alfonso riteneva nullo l'Atto di Cannes, essendo una rinuncia effettuata prima di diventare l'erede dell'oggetto della rinuncia, per le seguenti ragioni: infrangeva i "patti successori" del codice civile italiano del 1865 (la nuova entità statale in cui era inquadrato l'ex regno delle Due Sicilie), del codice civile francese del 1806 (essendo stato stipulato in territorio francese), e del codice civile del regno delle Due Sicilie. In merito all'Ordine Costantiniano al momento della rinuncia gli statuti dell'Ordine non si basavano sul fedecommesso farnesiano, affermando che il gran maestro era sempre il re delle Due Sicilie; ma poi con il loro mutare il gran maestro divenne il primogenito farnesiano. L'Atto di Cannes infrangeva le regole di successione di primogenitura farnesiana (ex genere Farnesio) al gran magistero costantiniano; superava la personalità del diritto di rinuncia facendola divenire ereditaria; infrangeva il diritto canonico riguardo al gran magistero costantiniano, poiché secondo la teoria che lo vuole ufficio ecclesiastico di elezione pontificia regolato da statuti approvati dalla Santa Sede, qualsiasi rinuncia necessitava di approvazione del Pontefice.

⁷ 1) l'infante don Alfonso di Borbone Due Sicilie, duca di Calabria era riconosciuto da: l'infante don Juan di Borbone, conte di Barcellona (Capo della Real Casa di Spagna dal 1933 al 1977), l'infante don Jaime di Borbone, duca di Segovia (Capo della Real Casa di Borbone di Francia dal 1941 al 1975), don Roberto Ugo di Borbone Parma, duca di Parma (Capo della Real Ducale Casa di Parma dal 1959 al 1974), don Pedro Gastão d'Orleans Bragança (Capo della Imperiale Casa del Brasile dal 1940 al 2007); 2) il principe don Ranieri di Borbone Due Sicilie, duca di Castro era riconosciuto da: il principe Henry d'Orleans, conte di Parigi (Capo della Casa Reale di Francia e di Navarra dal 1940 al 1999), e suocero dell'infante don Carlos, duca di Calabria (il motivo era

Fra le dinastie fuori dal trono, l'ultimo re d'Italia Umberto II sosteneva il duca di Castro, mentre il figlio Vittorio Emanuele sosteneva l'infante duca di Calabria, ma come già detto questi "riconoscimenti" di opportunità non hanno un valore determinante nella disputa.

Nel corso dei decenni avvengono mutamenti d'opinione: dapprima il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana autorizza sulla base del parere n. 1869/81⁸ del 26 novembre 1981 della I Sezione del Consiglio di Stato l'Ordine Costantiniano con gran maestro il principe don Ferdinando, duca di Castro, ma successivamente seguendo la nota n. 022/713 del 13 dicembre 1999, con cui il Ministero degli Affari Esteri individua alcuni ordini non nazionali per i quali ritiene di concedere l'autorizzazione in base alla legge 3 marzo 1951, n. 178, inizia dal 2005 a concedere l'autorizzazione all'uso anche all'Ordine Costantiniano⁹ con gran maestro l'infante don Carlos, duca di Calabria.

Stesso cambiamento d'opinione avviene nel Sovrano Militare Ordine di Malta, che sebbene non abbia mai accordato un "riconoscimento ufficiale" ad una linea,

perché l'infante don Alfonso, duca di Calabria riconosceva come Capo della Casa di Francia l'infante don Jaime) e don Pedro Henrique de Orléans e Bragança e Bourbon (Capo della Casa Imperiale del Brasile dal 1921 al 1981).

⁸ Il parere contiene numerose imprecisioni che meritano di essere esposte in uno studio apposito. A titolo di esempio ricordo che in base al parere "... omissis ... Mentre risulta, pertanto, documentata la plurisecolare continuità storica dell'ordine, nel suo carattere non statuale, ma dinastico-familiare, appare sempre e costantemente, per esso, *presente e operante il riconoscimento nell'ordinamento canonico, sino all'attuale Pontefice che* (ndr. nel 1980) *ha preso determinazioni - come afferma esplicitamente il referente Ministero - su aspetti religiosi dell'Ordine medesimo, del pari sempre riconosciuto dal S.M.O.M. ... omissis ...*". In questo editoriale l'importanza storica e l'esistenza attuale dell'Ordine Costantiniano sono fuori discussione, ma non era necessario essere imprecisi per ottenere un parere positivo. Infatti l'ultima precisazione prima dell'emissione del parere era quella riguardante il "Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme", pubblicata su L'Osservatore Romano del 1° dicembre 1976 affermando: "... omissis ... Domande sono state ricevute da varie parti richiedenti ulteriori informazioni riguardo al Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme ed in particolare riguardo a come la Santa Sede vede quest'Ordine. Siamo autorizzati a ripetere le chiarificazioni al riguardo precedentemente pubblicate su L'Osservatore Romano. *La Santa Sede, in aggiunta ai suoi propri Ordini Equestri, riconosce solamente due Ordini cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, denominato Ordine di Malta, e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nessun altro Ordine, sia esso istituito nuovamente o derivante da un Ordine medievale avente lo stesso nome, gode tale riconoscimento, poiché la Santa Sede non è in una posizione per garantire la sua legittimità storica e giuridica*". L'ultima precisazione sull'argomento è del 16 ottobre 2012 emessa dalla Segreteria di Stato che non modifica quanto era già stato pubblicato nelle precedenti precisazioni. In merito al Sovrano Militare Ordine di Malta che altresì viene citato sappiamo bene che dalla caduta del regno delle Due Sicilie non ha mai riconosciuto ufficialmente il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, né tantomeno si è espresso su quale sia il Capo della Real Casa delle Due Sicilie o il gran maestro costantiniano.

⁹ Viene autorizzato ai 2 rami anche l'Insigne Reale Ordine di San Gennaro.

dapprima e per decenni intrattiene un rapporto preferenziale con il duca di Castro, per poi iniziare e mantenere un analogo rapporto anche con l'infante duca di Calabria.

Non voglio soffermarmi su prese di posizione o riconoscimenti di Stato avvenuti nei decenni a favore dell'una o dell'altra linea perché (compresi quelli della Repubblica italiana¹⁰ e del regno di Spagna¹¹) si riferiscono ad atti politico-diplomatici di opportunità che non possono risolvere alcuna disputa.

Un aspetto importante che viene sottovalutato è l'evoluzione storica verificatasi dopo la caduta del regno delle Due Sicilie con cambiamenti che hanno stravolto le tradizioni dinastiche e sono in contrasto con i principi 2 e 3 stabiliti dall'*International Commission for Orders of Chivalry - ICOC*¹², modifiche accettate dalla maggioranza degli studiosi, dimostratisi incoerenti nell'accoglierle o rifiutarle secondo l'opportunità del momento.

Fra i mutamenti il più importante è quello che riguarda la natura del *Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, che passa da ordine dinastico del regno delle Due Sicilie dove il gran maestro è il re¹³, a fedecommissario farnesiano

¹⁰ Che sospese verso la fine degli anni '70 all'inizio degli anni '90 le autorizzazioni all'uso dell'Ordine Costantiniano concesse dal 1963.

¹¹ Intendendo i pareri ufficiali richiesti da Juan Carlos I e resi dall'Istituto "Salazar y Castro" del Consiglio Superiore delle Investigazioni Scientifiche (8 marzo 1983), dalla Reale Accademia di Giurisprudenza e Legislazione (6 maggio 1983), dal Ministero degli Affari Esteri (1° giugno 1983), dal Ministero di Giustizia (18 ottobre 1983), e dal Consiglio di Stato (2 febbraio 1984), studi e pareri che hanno dimostrato che S.A.R. don Carlos di Borbone delle Due Sicilie (1938-2015), era di diritto il Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie ed il gran maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio come appare dalla lettera del marqués de Mondejar, Capo della Casa di S.M. il Re dell'8 marzo 1984. Ad essi si deve aggiungere il parere n. 53.591/JR del 20 luglio 1989 del Consiglio di Stato del regno di Spagna, su conforme parere del Ministero di Giustizia, che si esprime sulle prerogative di don Carlos, concludendo positivamente per una sua elevazione alla dignità di infante di Spagna, ma "senza la menzione di titolo alcuno", come espressamente appare proprio nella parte dispositiva della decisione (*ndr. Poiché il regno di Spagna riconosce la Repubblica italiana, non poteva riconoscere il titolo identificativo del "pretendente" al trono del regno delle Due Sicilie*) e quindi sul conseguente decreto di concessione 2412/1984 della dignità di Infante di Spagna del 16 gennaio 1994. Aggiungo che sul decreto (vedi p. 104) appare: "*Las circunstancias excepcionales que concurren en Su Alteza Real don Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, como representante de una línea dinástica vinculada históricamente a la Corona española, constituyen razones por las que le juzgo digno de la merced y Dignidad de Infante de España...*". Dove la ragione "*come rappresentante di una linea dinastica vincolata alla Corona spagnola*" si presta a varie interpretazioni.

¹² Emanati il 14 settembre 1962 ad Edimburgo durante il VI Congresso Internazionale di Genealogia e Araldica.

¹³ Gli statuti alla caduta del regno stabilivano che il gran maestro è sempre il re. Poi dopo un periodo di inattività finalmente con gli statuti del 28 marzo 1910 si legge: "*Capitolo I - 3. Supremo reggitore e prima Dignità di quest'Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti, che si rilevano*

riservato al maschio primogenito discendente da re Carlo VII di Napoli, fatto che apre una possibile successione anche ai discendenti che non sono più parte della dinastia. Dopo la sospensione del cardinale patrono nel 1924 ritengo che l'atteggiamento seguito dalla Santa Sede sia quello che si può leggere su *L'Osservatore Romano* del 15-16 aprile 1935¹⁴.

Inoltre in contrasto con la teoria dell'ufficio ecclesiastico gli statuti attualmente in vigore non hanno l'approvazione prescritta della Santa Sede.

Il conte di Caserta, il 27 dicembre 1936 decise di cedere in anticipata successione al figlio Ferdinando Pio il gran magistero costantiniano scrivendo: *"In quanto primogenito mio - non facendo io altra designazione sarai il Gran Maestro dell'Ordine"*, interpretando in questo modo quanto scritto nel corollario degli statuti farnesiani, perché la potestà di gran maestro gli dava l'autorità di indicare il successore, che poteva non essere il primogenito; la stessa forma di designazione venne fatta da don Ferdinando Pio nei confronti del fratello don Ranieri, fatto che - se considerato valido - escluderebbe il ramo dell'infante don Alfonso, duca di Calabria.

Bisogna rilevare che alla morte del duca di Calabria nel 1960 l'Ordine era ancora prettamente nobiliare, tanto che nel ruolo compaiono solo 20 cavalieri di merito e 7 croci di benemerenzza (cavalieri di ufficio). Intorno al 1975 i duchi di Castro aumentano le ricezioni, passando da una presenza a maggioranza nobiliare (in prevalenza duo-siciliana) ad un alto numero di non nobili, particolarmente militari. I duchi di Calabria invece sino al 1992 ricevono quasi esclusivamente la nobiltà spagnola, senza svolgere cerimonie pubbliche, per poi aprirsi internazionalmente con una maggioranza non più nobiliare, che include numerosi militari.

Seguono per entrambi i 2 rami matrimoni non conformi alle leggi del regno delle Due Sicilie¹⁵ o celebrati senza autorizzazione del Capo della Dinastia¹⁶. Il rigore

dagli Statuti; grado di cui, per successione alla Serenissima Casa Farnese, è rivestito il Capo Augusto della R. Famiglia Borbone - Sicilie". Seguono gli statuti del 14 febbraio 1911, quelli del 24 marzo 1916, poi con gli statuti del 1922 si semplifica: *"Capitolo V - Cariche e Dignità - Art. 1 - Il supremo reggitore e prima dignità dell'Ordine è il Gran Maestro con tutti quei diritti, che si rilevano dagli Statuti e dalle Bolle dei Pontefici Romani"*,

¹⁴ "... omissis ... Non tutti sono tenuti a sapere che gli antichi Ordini cavallereschi erano dei veri e propri Ordini religiosi, dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, come ogni altro Ordine religioso, e costituiti da professi che emettevano i voti sacri prescritti dalle Regole, e godevano i redditi dei benefici ecclesiastici di cui erano investiti. Ma questi antichi Ordini non hanno di comune se non il loro antico titolo (quando questo è stato conservato) con le moderne decorazioni Equestrì, le quali per una completa trasformazione giuridica del primitivo istituto *possono sussistere in quanto un Sovrano o Capo di Stato nei limiti della propria giurisdizione dà ad esse la legittima consistenza civile...* omissis ...".

¹⁵ L'articolo 5 della Legge dell'8 dicembre 1816 (Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie), voluta da re Ferdinando I, aveva confermato semplicemente la citata Prammatica,

dell'art. 70¹⁷, capitolo IV, dell'ultima costituzione del regno, promulgata con Atto Sovrano del 10 gennaio 1848 e confermata con Real Proclama del 28 giugno 1860 venne applicato alla lettera sino al principe don Ferdinando Pio, duca di Calabria, e continuato poi solo dall'infante don Alfonso, duca di Calabria; oggi è più che giustificabile una apertura verso altre famiglie, perché quelle leggi non sono più applicabili nella realtà socio-politica in cui viviamo.

Dopo il 1960 assistiamo pure ad una evoluzione nella concessione di titoli facenti parte del patrimonio dinastico¹⁸ distribuiti anche a donne; già 17 marzo 1960 l'infante don Alfonso, duca di Calabria fece concessioni a favore delle figlie¹⁹:

recitando infatti: «La successione nel regno delle Due Sicilie sarà perpetuamente regolata colla legge del nostro augusto genitore Carlo III, promulgata in Napoli nel dì 6 di ottobre 1759.» L'atto sovrano del 7 aprile 1829, al primo comma, invece, fu quello in cui Francesco I prescrisse formalmente che: «Nel Regno delle Due Sicilie i figliuoli e le figliuole del Re, i suoi nipoti e pronipoti dell'uno e dell'altro sesso discendenti da maschio, e finalmente le sorelle, gli zii, e le zie del Re, avranno bisogno del precedente sovrano beneplacito per contrarre matrimonio, qualunque fosse la loro età. Il difetto del sovrano beneplacito renderà il matrimonio non produttivo di effetti politici e civili», mentre con l'atto sovrano n. 3331 del 12 marzo 1836, al secondo comma, il re Ferdinando II precisò che: «Non saranno considerati legittimi e capaci di produrre effetti politici e civili i matrimoni de' componenti della Real Famiglia che non sieno preceduti da un nostro beneplacito da accordarsi loro in forma di decreto». Quindi i matrimoni dei Principi privi di tali assensi matrimoniali erano e sono privi di diritti dinastici».

¹⁶ Spesso si è voluto autorizzare un matrimonio rendendolo accettabile anche in epoca posteriore all'evento, ma l'autorizzazione ad un matrimonio volendo seguire l'ortodossia delle leggi dell'antico regno delle Due Sicilie si deve tener conto anche di realtà non scritte ma sottintese in quanto il matrimonio doveva avvenire solo nell'ambito di quelle famiglie che erano giudicate uguali, prova sta nel fatto che nel secolo XIX e oltre la metà del XX non vennero autorizzati matrimoni che sebbene di alto livello sociale non erano equipollenti alle dinastie di riferimento.

¹⁷ *“L'atto solenne per l'ordine di successione alle corone dell'Augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759, confermato dall'Augusto Re Ferdinando I nell'articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore”.*

¹⁸ I titoli della Real Casa delle Due Sicilie furono regolati dall'atto sovrano n. 594 del 4 gennaio 1817 con il quale re Ferdinando I stabilì i titoli dinastici per i principi reali delle Due Sicilie, decretando che i predetti titoli: *“... saranno trasmissibili ai loro figliuoli primogeniti, ciascuno nella propria linea, ed a tutti i loro discendenti, di maschio in maschio, colla inalterabile prerogativa del sesso e del grado; di modo che se del caso non avessero figli maschi o che la loro discendenza di maschi discendenti de' maschi venga a cessare, neanche le figliuole primogenite possano portare alcuni dei titoli anzidetti, ma resterà estinto nella persona dell'ultimo maschio discendente, e tornerà a disposizione del Sovrano che si troverà allora sul Trono”.* Quindi i titoli facenti parte del patrimonio araldico del Capo della Real Casa delle Due Sicilie sono solo: duca di Calabria, duca di Noto, principe di Salerno, principe di Capua, conte di Siracusa, conte di Lecce, conte dell'Aquila, conte di Trapani, conte di Trani, conte di Castrogiovanni, conte di Caserta, conte di Girgenti, conte di Lucera, conte di Milazzo, conte di Bari, conte di Caltagirone.

¹⁹ Modificando i titoli facenti parte del patrimonio dinastico: quello di principe di Salerno, concesso a Leopoldo (1790-1851), in duchessa di Salerno; e quello di conte di Siracusa, concesso a

Teresa María ebbe il titolo di duchessa di Salerno ed Inés María, quello di duchessa di Siracusa; poi l'infante don Carlos, duca di Calabria concesse invece l'11 maggio 2015 al nipote il principe don Jaime il titolo di duca di Capua²⁰.

Se don Ranieri e don Ferdinando non fecero concessioni, invece il principe don Carlo, duca di Castro concesse, ma fuori dal patrimonio dinastico, i titoli di: duchessa di Palermo alla principessa donna Maria Carolina (dal 14 maggio 2016 duchessa di Calabria), e duchessa di Capri alla principessa donna Maria Chiara.

A Napoli il 25 gennaio 2014 venne firmato l'atto di riconciliazione tra i due rami della famiglia *“Riconoscendosi rispettivamente come cugini, con il trattamento e i titoli che attualmente sono di uso comune di ambedue le parti ed i propri discendenti, e agendo pubblicamente all'unisono come un'unica Famiglia”*.

L'idea di trovare una soluzione ad una diatriba che durava dal 1960 venne apprezzata dai sostenitori, che vedevano la fine delle ostilità.

Purtroppo se esaminiamo il contenuto ci troviamo davanti ad un documento assurdo - intendo per gli studiosi della materia - dove si riconoscono senza entrare nel merito le titolature distintive del Capo della Casa e la titolatura del suo successore, *senza stabilire chi è il Capo della Casa Reale delle Due Sicilie*. Nell'atto s'intende anche un doppio gran magistero per l'Ordine Costantiniano (e degli altri ordini dinastici).

Ma la durata del patto non supera i 2 anni, perché a Roma il 12 maggio 2016 il duca di Castro decide di cambiare l'ordine successorio in primogenitura assoluta²¹, come viene applicato oggi in molte monarchie in Europa. Precedentemente il duca di Castro non era intervenuto quando il 5 dicembre 2015 un mese dalla morte dell'infante duca di Calabria, il figlio don Pedro aveva assunto pubblicamente il titolo di Capo della Real Casa e gran maestro degli ordini dinastici.

Da sua parte il duca di Calabria il 29 giugno 2016 contesta e discute l'autorità del duca di Castro dichiarando che ritiene illegittimo il cambiamento dell'ordine successorio rispetto al codice legislativo dell'ex regno delle Due Sicilie e rispetto alle leggi ed alle tradizioni di famiglia, riprendendo così una disputa che trova una difficile soluzione.

Oggi di questa “sovranità affievolita” resta la grande beneficenza attuata dall'Ordine Costantiniano e le numerose attività culturali che vengono realizzate nel mondo a ricordo di un regno durato dal 1734 al 1861, ovvero solo 126 anni.

Leopoldo (1813-1860) in duchessa di Siracusa. I titoli erano condizionati perché ritornavano al Capo della Casa al momento del matrimonio delle figlie, o se nubili alla loro morte.

²⁰ Modificando il titolo di principe di Capua concesso a Carlo Ferdinando (1811-1862) in duca di Capua.

²¹ Richiamandosi anche al diritto europeo (Trattato di Lisbona, 2009) che proibisce la discriminazione tra uomini e donne.

Nobiltà

Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi

Publicazione bimestrale di Storia e Scienze Documentarie

Proprietà Artistica e Letteraria

Bollettino del Consiglio Direttivo della Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie - F.A.I.G.

CONSIGLIO DI REDAZIONE

Direttore Responsabile - Fondatore

Pier Felice degli Uberti

Presidente

†Vicente de Cadenas y Vicent

Luigi G. de Anna

Marco Horak

Carlo Pillai

Carlo Tibaldeschi

Walburga von Habsburg Douglas

Maria Loredana Pinotti, *Segretario*

COLLABORATORI

Giorgio Aldrighetti

Gianluigi Alzona

Luca Becchetti

Luigi Borgia

Enzo Capasso Torre

Franco Cardini

Giovanni Battista Cersosimo

Antonio Conti

Alfonso Ceballos-Escalera y Gila

Armand de Fluvia i Escorsa

Gian Marino Delle Piane

Stanislav V. Dumin

Gabriele Gaetani d'Aragona

Andrew Martin Garvey

Alberto Giovanelli

Cecil Humphery-Smith

Peter Kurrild-Klitgaard

Alberto Lembo

Maria Teresa Manias

Gino Moncada Lo Giudice di Monforte

Andrea Card. di Montezemolo

Silvia Neri

Salvatore Olivari de la Moneda

Nicola Pesacane

Hervé Pinoteau

Antonio Pompili

Amadeo-Martín Rey y Cabieses

Gianfranco Rocculi

Guy Stair Sainty

Alessandro Savorelli

Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni

Maria Cristina Sintoni

Michel Teillard d'Eyry

Gianantonio Tassinari

Diego de Vargas Machuca

Roberto Verdi

Iscrizione n°187 dell'8-7-1993 Registro della stampa Tribunale di Casale M. Al

Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro "Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Bologna".

Quota d'iscrizione 2017 all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO in qualità di
Socio Aderente (comprensiva dei 5 numeri annuali di NOBILTÀ) € 60,00 (Estero € 65,00)

Condizioni di Abbonamento Annuale 2017 (5 numeri) a NOBILTÀ

Italia	€ 60,00	Numero singolo	€ 20,00
Estero	€ 65,00	Annata arretrata	€ 80,00

Il versamento può essere effettuato sul C/C postale n° 76924703 intestato:

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI GENEALOGIA, STORIA DI FAMIGLIA, ARALDICA E
SCIENZE DOCUMENTARIE - F.A.I.G., Via Battisti 3, 40123 Bologna

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)

Codice BIC: BPPIITRRXXX

Paese	Check	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	78	X	07601	02400	000076924703

Tutta la corrispondenza relativa all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO e a
NOBILTÀ deve essere indirizzata in Via Battisti, 3 - 40123 Bologna.